

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCON - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

AI CLIENTI DELLO STUDIO

Treviso, 20 gennaio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA

FINANZIARIA 2009 - LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203

Con la presente circolare desideriamo riassumere le principali novità introdotte dalla legge 203/08 (c.d. "Finanziaria 2009"). Rispetto agli scorsi anni, la legge Finanziaria 2009 contiene un numero limitato di disposizioni fiscali, riguardanti prevalentemente la proroga di alcune agevolazioni.

1 NOVITÀ IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI

1.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese sostenute nel 2011.

Si ricorda, infatti, che la legge Finanziaria 2008 aveva già disposto la proroga dell'agevolazione per il triennio 2008–2010.

L'agevolazione compete:

- nel limite di Euro 48.000 di spese sostenute per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

1.2 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE

È stata ulteriormente prorogata di un anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

La detrazione compete quindi a condizione che:

- l'intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2011;
- l'atto notarile di acquisto o assegnazione sia stipulato entro il 30.6.2012.

L'agevolazione in esame compete:

- sul 25% del corrispettivo di acquisto o di assegnazione, fino a concorrenza del tetto massimo di Euro 48.000 per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

1.3 PROROGA DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE

Viene ulteriormente prorogato, con riferimento alle prestazioni fatturate dall'1.1.2011 al 31.12.2011, il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Anche tale agevolazione, infatti, era già stata prorogata per il triennio 2008–2010 dalla legge Finanziaria 2008.

L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCÓN - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

2 ULTERIORI NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA

La L. 203/2008 ha prorogato anche altre detrazioni fiscali per oneri.

2.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO

Sono state prorogate le disposizioni che prevedono una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli.

La proroga si applica agli anni 2008 e successivi; la detrazione in esame diventa quindi a regime.

L'importo massimo di spesa rimane fissato a Euro 632 annui per ogni figlio ospitato negli asili nido; la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a Euro 120,08.

2.2 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER GLI ABBONAMENTI AI TRASPORTI PUBBLICI

È stata prorogata per il 2009 la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (es. dal reddito di lavoro autonomo).

La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (es. figli).

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione rimane di Euro 250, considerando cumulativamente le spese sostenute dal contribuente e quelle per i familiari a carico (la detrazione massima è quindi pari a Euro 47,50).

2.3 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L'AUTOAGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

Anche per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese documentate:

- sostenute per l'autoaggiornamento e la formazione;
- effettivamente rimaste a proprio carico.

La spesa massima sulla quale calcolare la detrazione rimane di 500,00 euro (la detrazione massima è quindi pari a Euro 95).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge cordiali saluti.

Studio Associato
Bassetto - Campagner - De Faveri

RIPRODUZIONE VIETATA